


Documenti integrativi

Requisiti minimi per le aziende di tirocinio e i formatori di tecnologi /tecnologhe per dispositivi medici con attestato federale di capacità (AFC)



1 Requisiti minimi per formatori / formatrici professionali

Requisiti professionali (art. 10 ofor¹)

Secondo l'art. 10 dell'ordinanza sulla formazione¹ i formatori / le formatrici professionali devono possedere una delle seguenti qualifiche professionali:

- attestato federale di capacità di tecnologo / tecnologa per dispositivi medici AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- attestato federale di capacità (in un'altra professione) nonché un attestato di un corso riconosciuto di livello II di assistente tecnico/a di sterilizzazione SSSO/H⁺ e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.
- titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Requisiti pedagogico-professionali (art. 40 / 44 OFPr²)

È richiesta inoltre la frequentazione del corso obbligatorio per formatori. Si consiglia ai potenziali futuri formatori / formatrici professionali di frequentare tale corso prima di iniziare la formazione professionale di base.

Disposizioni transitorie (art. 24 ofor¹)

I titolari di un attestato di un corso di livello II di assistente tecnico/a di sterilizzazione SSSO/H⁺ con almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento del tecnologo per dispositivi medici AFC sono autorizzati a istruire le persone in formazione fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. Secondo la versione attualmente in vigore, questo periodo transitorio termina il 31.12.2027.

Osservazione generale

Per poter assumere la responsabilità professionale durante la formazione è importante che i formatori dispongano di solide conoscenze sui dispositivi medici.

2 Numero massimo di persone in formazione (art. 11 ofor¹)

- Nelle aziende che impiegano un formatore / una formatrice professionale al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento possono formare una persona in apprendistato.
- Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento è possibile formare una persona in apprendistato in più.
- È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (vedi capitolo 1).
- Nelle aziende autorizzate a formare una sola persona, può iniziare una seconda persona l'apprendistato quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

¹ Fa fede la versione elettronica firmata del 3 ottobre 2017 dell'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologo / Tecnologa per dispositivi medici con attestato federale di capacità (AFC), aggiornata con effetto dal 1° giugno 2024. N° professione 87101

² Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr).

- In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

3 Requisiti minimi per le aziende formatrici

Un'azienda formatrice deve disporre di un sistema di gestione della qualità e delle seguenti attrezzature minime:

- apparecchi di lavaggio e disinfezione (TD)
- apparecchi a ultrasuoni per il prelavaggio
- termosaldatrici
- apparecchi e strumenti di prova per il controllo funzionale dei dispositivi medici: ottiche, cavi elettrici, isolamento
- sterilizzatrici a vapore d'acqua di grande dimensioni
- aree separate (p.es. area lavaggio e disinfezione / area confezionamento / area stoccaggio sterile)
- sistema di documentazione dei carichi
- sistema di tracciabilità

4 Altri requisiti minimi

- L'azienda formatrice deve essere in grado di insegnare tutte le competenze operative previste nel piano di formazione (se necessario, tramite una rete di aziende formatrici).
- Nell'azienda formatrice devono essere ricondizionati dispositivi medici provenienti da almeno una sala operatoria (SOP):
 - chirurgia generale
 - chirurgia mini-invasiva
 - ortopedia / traumatologia
 - ginecologia
- Non è necessario che gli interventi coprano tutte le discipline indicate. Tuttavia, l'azienda è obbligata a organizzarsi per quanto riguarda gli strumenti delle discipline chirurgiche mancanti tramite un consorzio di aziende formatrici o in collaborazione con un'azienda partner.
- L'azienda formatrice deve garantire che durante la formazione di base la persona in formazione possa seguire tre blocchi di stage. Questi sono così suddivisi:
 - 5 giorni sala operatoria
 - 2 giorni reparto/centro endoscopico
 - 2 giorni presso un cliente importante della centrale di sterilizzazione (p.es. reparto di cardiologia invasiva, ecc.)